

Convegno SOS DONNA PARTO SEGRETO; Torino, 6 giugno 2023.

Traccia di Frida Tonizzo, presidente Anfaa

L'Anfaa, insieme alle altre organizzazioni aderenti al CSA ha nel corso del tempo assunto numerose iniziative dirette a tutelare le esigenze e i diritti delle gestanti, madri in gravi difficoltà e loro nati nonché il diritto alla segretezza del parto.; abbiamo operato sia a livello regionale (la stessa l. n. 16 del 2006 è il risultato delle nostre ripetute azioni nei confronti del Consiglio e della Giunta) sia a livello nazionale nei confronti del Parlamento per la presentazione di proposte di legge in merito e , ancora attualmente, nei Confronti del Ministero della Salute per arrivare a sensibilizzare le strutture sanitarie e ospedaliere su questa complessa tematica, attraverso l'emanazione di Linee di indirizzo.

Abbiamo per questo accolto la proposta di collaborare a questa importante campagna informativa , ampiamente descritta oggi. E' un importante segnale.....

Oggi , per ragione di tempo, non entro nel merito della tematica dell'accesso all'identità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato (per noi, comunque solo se la donna ha preventivamente rinunciato all'anonimato questo può avvenire.

Quando avvengono ritrovamenti di neonati fortunatamente vivi, oppure, talvolta, ormai morti, gettati nei cassonetti o nei bagni pubblici, si solleva nell'opinione pubblica un'ondata di condanna (sia sui social che sugli organi della stampa spesso l'indignazione è rivolta unicamente alle donne.. ci si dimentica che dietro alla nascita di un bambino c'è sempre anche un uomo...); pochi, poi, però, si interrogano sui motivi che hanno determinato la condotta di chi ha compiuto questi atti; pochi pensano alla solitudine in cui le partorienti vengono lasciate in momenti così drammatici della loro vita e al dolore che accompagna questo loro gesto così disperato. I mezzi di

informazione stigmatizzano severamente l'accaduto, ma tralasciano spesso di ricordare che le partorienti, comprese le extracomunitarie senza permesso di soggiorno, che non intendono riconoscere e provvedere personalmente al proprio nato, hanno diritto a partorire in assoluta segretezza negli ospedali e nelle strutture sanitarie, garantendo, in tal modo, a se stesse e al neonato, la necessaria assistenza e le opportune cure. L'informazione al riguardo è pressochè assente .

Tralascio la descrizione del procedimento normativo, già ampiamente trattato. (com'è noto, nel caso in cui non sia stato effettuato il riconoscimento, l'atto di nascita del bambino è redatto con la dizione "*nato da donna che non consente di essere nominata*" e l'ufficiale di stato civile, dopo aver attribuito un nome e un cognome, procede entro dieci giorni alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni ai fini della dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge 184/1983. In tal modo, a pochi giorni dalla nascita, il piccolo viene inserito in una famiglia adottiva, individuata dal Tribunale fra quelle che hanno presentato domanda di adozione al Tribunale stesso).

Troppe poche volte non vengono neppure richiamate dai mezzi di informazione le Autorità competenti ai loro precisi compiti istituzionali per garantire alle donne in gravi difficoltà la dovuta assistenza prima, durante e dopo il parto. Purtroppo, com'è noto, la Legge 328/2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" all'art. 8, comma 5, delle funzioni di cui al Regio Decreto di cui alla Legge 2838/1928 e 67/1993 concernenti rispettivamente le prestazioni **obbligatorie** relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai bambini non riconosciuti ha attribuito alle Regioni il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri Enti Locali delle funzioni in merito alla assistenza alle gestanti e madri e ai loro nati, precedentemente svolte dalle Province. Da allora, quindi, è di competenza delle Regioni definire il passaggio ai Comuni o ad altri Enti Locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l'esercizio delle funzioni suddette. A tutt'oggi

ci sono Regioni che non hanno ancora legiferato in materia ed altre che lo hanno fatto, attribuendo però indifferentemente a tutti i Comuni (grandi e piccoli...) tali competenze, non tenendo conto della complessità e varietà delle problematiche coinvolte. Spesso le partorienti necessitano di interventi specifici, altamente specializzati avvalendosi dell'apporto di personale specializzato (psicologi, assistenti sociali, educatori ecc.. che le aiuti prima, durante e dopo il parto, le accompagni a decidere responsabilmente se riconoscere o meno il proprio nato e le sostenga fino a quando sono in grado di provvedere autonomamente a se stesse e, se hanno riconosciuto il neonato, al proprio figlio legati alla loro difficile condizione, che i piccoli Comuni non sono in grado di garantire. Infatti, accanto a gestanti che hanno deciso di riconoscere il loro nato e prendersene cura, sicure di poter contare sul supporto dei servizi socio-assistenziali del proprio territorio e degli interventi sopra richiamati, ci sono anche donne incerte, che non sanno se riconoscere il figlio o meno, e altre ancora che hanno già deciso di non riconoscerlo, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto.

Come ampiamente esposto oggi, ci sono poi donne che non sono a conoscenza del loro diritto di partorire in anonimato e, dunque, non accedono ai servizi preposti. positiva Legge 16/2006 della Regione Piemonte in base alla quale sono stati individuati quattro Enti Gestori cui sono state attribuite le competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti di queste gestanti, **interventi che devono essere forniti su semplice richiesta dell'interessata, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica (quindi possono accedervi anche le donne extracomunitarie senza permesso di soggiorno)**

Precise proposte sono state presentate per anni anche nel paragrafo **"Il diritto della partoriente a decidere in merito al riconoscimento del proprio nato ed il diritto del minore all'identità"** del capitolo "I diritti civili e le libertà" dei Rapporti CRC (acronimo di Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, "Convention on the Rights of the

Child”) relativo al monitoraggio annuale dell'attuazione della Convenzione in Italia, sottoscritto da un centinaio di organizzazioni operanti nel terzo settore (fra cui l'Anfaa) e coordinato da Save the children Italia. Già nel 3° Rapporto supplementare del 2017 il Gruppo CRC raccomandava

1. Alla Conferenza Stato-Regioni di assumere le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei neonati e di tutela del diritto alla segretezza del parto; per la raccolta dei dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare; per agevolare la diagnosi e la cura di eventuali futuri stati patologici del non riconosciuto, stabilendo le necessarie procedure per favorirne l'accesso a tali dati; per la promozione di campagne informative al riguardo e per l'attivazione di tavoli di lavoro interistituzionali in vista della realizzazione di percorsi condivisi;

2. Al Parlamento di approvare una legge che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni (ma il Piemonte è ancora l'unica a aver provveduto!), di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli Enti gestori delle prestazioni socioassistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

Anche in relazione agli ultimi ritrovamenti di neonati **NON SI PUÒ PERDERE ALTRO TEMPO, È NECESSARIO INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE**

Siamo inoltre preoccupati per la notevole diminuzione dei neonati non riconosciuti evidenziata dalla relazione di Paola Ricchiardi: **in 20 anni sono diminuiti del 49,7%, passando dai 362 del 2000 ai 182 del 2020!**

(L'andamento dei decreti di adottabilità dei minori non riconosciuti alla nascita (art. 11 legge 1983 n.184 e succ. mod.) risulta in crescita fino al

2007 (642), e in calo costante a partire da quella data. Nel 2020 soltanto 182 bambini non sono stati riconosciuti alla nascita. In percentuale la diminuzione è del 47,9%, per cui le cause di tale fenomeno meritano di essere approfondite.

Fra queste non vanno dimenticate il calo del tasso di natalità, passato dal 9,54‰ del 2000 al 6,8‰ del 2020 e a partire dal 2019 la pandemia, che ha sicuramente inciso sulla diminuzione delle nascite stesse

La donna che partorisce può chiedere di non essere nominata. Come più volte evidenziato anche dal giurista Luigi Fadiga, nel caso in cui, invece, il bambino venga riconosciuto, i genitori o uno di essi devono fare la denuncia di nascita entro dieci giorni al comune dove è avvenuto il parto, oppure al comune di loro residenza. In alternativa e a loro scelta possono farla entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale dove è avvenuto il parto, in tal caso spetta alla direzione stessa trasmettere entro dieci giorni un'attestazione di nascita al Centro nascita del territorio, oppure su richiesta dei genitori direttamente al comune di loro residenza. Quest'ultimo (art.7 u.c.) deve comunicare al Comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto. Se i genitori non sono conviventi, il ventaglio delle scelte ovviamente si allarga ancora. Ma chi controlla? Cosa succede nei dieci giorni? Nei moderni ospedali o centri nascita la puerpera viene frequentemente dimessa il giorno successivo al parto insieme al bambino, che diviene così un bambino "invisibile", cioè non ancora registrato (dal punto di vista giuridico, infatti, senza la denuncia di nascita (e cioè senza un atto di nascita formato dall'ufficiale di stato civile), la puerpera non può essere considerata sua madre né il bambino suo figlio) Egli è ancora privo di nome e privo di genitore suo legale rappresentante. I diritti di cui è titolare non possono essere fatti valere.

Se ci pensiamo bene, c'è una disciplina più rigorosa per far uscire, come più volte ha evidenziato il noto giurista Luigi Fadiga, un autoveicolo dal concessionario che per dimettere un neonato da un ospedale: il veicolo viene

consegnato solo al momento del ricevimento della targa, il bambino invece può uscire anche senza registrazione. A suo parere fenomeno è più grave di quanto sembri, e la situazione può anche presentare risvolti penalistici nei confronti del direttore sanitario che ha dimesso il neonato dandolo alla puerpera. (v. art. 591 cod. pen.). Ad aggravare il già traballante diritto del fanciullo , come sottolinea ancora Luigi Fadiga ci sono gli articoli 31 e 32 del d.p.r. per i quali né la dichiarazione tardiva né l'omessa dichiarazione sono in qualche modo sanzionate o scoraggiate. Sicuramente vi sono troppe falle

Apro infine una parentesi sulle culle termiche, proposte a seguito dei ritrovamenti di neonati. Non è attraverso la realizzazione di culle, seppur termiche, che può essere affrontata l'qla complessa problematica affrontata oggi. Come già evidenziato al riguardo nell'8° Rapporto CRC *"nell'intenzione dei loro promotori, le culle dovrebbero contrastare l'abbandono dei neonati, tuttavia non solo si sono rivelate inefficaci a realizzare tale obiettivo (n.d.r. sono pochissimi quelli ivi lasciati nel corso degli anni), ma rischiano di incentivare i parti in ambienti privi della più elementare assistenza sanitaria, con gravi pericoli per la salute e la vita stessa della donna e del neonato". Infatti, come è ovvio, le donne in condizione di grave disagio personale e socio-economico non hanno alcuna possibilità di sopportare le spese che comportano i parti a domicilio effettuati con le necessarie garanzie sanitarie per la donna e il neonato: presenza costante di una ostetrica durante tutta la durata del travaglio e nella giornata successiva al parto, possibilità di ricorso all'intervento immediato di un ginecologo e di un neonatologo in caso di complicazioni impreviste, ecc. Inoltre le culle, a differenza dei parti in ospedale, non offrono la possibilità di raccogliere i dati sanitari della partoriente, relativi ad esempio a possibili malattie geneticamente trasmissibili o altro, la cui conoscenza potrebbe rivelarsi utile, in futuro, per il loro nato".*

GRAZIE per l'attenzione, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento/approfondimento (segreteria@anfaa.it)